

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9.....

DEL 26 GENNAIO 2011

SCARAMUZZA PAOLA ALESSANDRA - DIPENDENTE CAMERALE DI CATEGORIA "C" – A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - MODIFICA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

Il Segretario Generale,

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 22 maggio 2000;

visto lo Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 2 del 17 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

vista l'istanza in atti al prot. n. 18235 del 2 dicembre 2010 - con la quale la Rag. Paola Alessandra Scaramuzza – attualmente in servizio a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale al 66,67% - chiede la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, per una percentuale pari all'83,33% del lavoro ordinario e per un totale di n. 30 ore settimanali distribuite come segue:

▪ Lunedì – Giovedì

Mattino: dalle ore 8,30/8,45 alle ore 12,30 ore 4,00

Pomeriggio: dalle ore 13,15/13,30 alle ore 15,45/16,00 ore 2,30

▪ Venerdì dalle ore 8,30/8,45 alle ore 12,30/12.45 ore 4,00

Rilevato quanto segue:

- la Sig.ra Scaramuzza è attualmente inquadrata nella Cat. "C" – posizione economica "C5" – profilo professionale "Assistente";
- la richiesta in discorso non muta la tipologia del rapporto di lavoro della dipendente che rimane comunque a tempo parziale, ma è finalizzata a modificare la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- la variazione di cui trattasi non incide sul numero massimo di trasformazioni ammissibili, costituito dal 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, come previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000;

constatato, alla luce di quanto sopra considerato, che l'attuale dotazione organica della Cat "C" – individuata con deliberazione n. 217 del 1° dicembre 2003 - è determinata come segue:

- Posti in Organico al 31 dicembre 2010 (le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate con cadenza semestrale (giugno-dicembre) – art. 4 – comma 4 – CCNL 14.09.2000):

Cat. C – profilo professionale Assistente: posti in organico 29

$(29 \times 25\%) = 7,25$ - arrotondato ad 07 (limite massimo rapporti di lavoro tempo parziale Cat. C)

- Posti Occupati - a tempo pieno - al 31 dicembre 2010:

Cat. C – profilo professionale Assistente: posti occupati 23

Posti Occupati - a tempo parziale - al 31 dicembre 2010

Cat. C – profilo professionale Assistente: (01 al 50% - 01 al 66,67% - 01 al 80,55%);

rilevato che con l'accoglimento della domanda della Sig.ra Scaramuzza – stante l'attuale situazione della dotazione organica dell'Ente – con riferimento alla Cat. "C" – permane il rispetto delle limitazioni previste dall'art. 5 – comma 1 – del CCNL 14.09.2000: "La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati";

osservato che l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché la collocazione temporale dell'orario di lavoro settimanale proposti dalla dipendente sono rispondenti alle esigenze organizzative dell'Ente;

rilevato che, a norma dell'art. 5 – comma 13 – del CCNL 14.09.2000, l'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro devono risultare nel Contratto Individuale di Lavoro a tal fine sottoscritto;

richiamato l'art. 6 del CCNL 14.09.2000, che disciplina il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

preso atto delle disposizioni richiamate nell'art. 4, commi 7 e seguenti del CCNL 14.09.2000, in materia di divieto di cumulo di impieghi e di incompatibilità;

richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 4 e seguenti del C.C.N.L. 14 settembre 2000 "Code Contrattuali", per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

rilevato che le disposizioni in materia di tempo parziale introdotte dal D. Lgs. n. 276 del 10.09.2003 ss.mm.ii., non sono applicabili alle P.A. (cfr. art. 1, comma 2),

d e t e r m i n a

1. di accogliere l'istanza presentata dalla dipendente Rag. Paola Alessandra Scaramuzza – inquadrata nella Cat. "C" – posizione economica "C5" – profilo professionale "Assistente" con decorrenza dal 1° febbraio 2011, per i motivi citati in premessa.
L'interessata presterà la propria attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, per una percentuale lavorativa pari all'83,33% del lavoro ordinario (30 ore settimanali) e con un'articolazione della prestazione su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì);
2. di determinare il trattamento giuridico ed economico della dipendente interessata, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 14.09.2000;
3. di stipulare, con la Sig.ra Paola Alessandra Scaramuzza, un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e parziale di tipo orizzontale, in ottemperanza alla normativa vigente;
4. di dare atto che le premesse esposte in narrativa sono da intendersi qui interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

Pavia, 26 Gennaio 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Scaccheri)

VISTO CONTABILE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

☐ NON HA RILEVANZA CONTABILE

☒ TIPOVA COPERTURA NEI PERTINENTI

CONTI DI BUDGET

DATA, 26/1/11

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Rag. Paolo Brigo)